

Questioni Decise

a cura dell'Ufficio del Massimario



Ordina per: Numero Registro Generale

Numero Registro Generale: 36055/2020 Ricorrente: D. A.

Se, e in quali eventuali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico, realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne nel contesto di una relazione con persona maggiorenne, configuri il reato di cui all'art. 600-ter, primo comma, cod. pen.

Inserito il:08/07/2021

Riferimenti Normativi:cod. pen., art. 600-ter.

Udienza del: **28/10/2021**

Relatore: **G. Sarno**

Soluzione: **Nel rispetto della libertà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenni o maggiorenne, ai sensi dell'art. 609 quater cod. pen., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tale ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all'uso esclusivo dei partecipanti all'atto. Al di fuori della ipotesi descritta, la destinazione delle immagini alla diffusione può integrare il reato di cui all'art. 600 ter, primo comma, cod. pen., ove sia stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale pornografico. Viceversa, le autonome fattispecie di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 600 ter, ricorrono allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta in esse previste sia posta in essere successivamente ed autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti sopra indicati.**

Ordinanza di remissione: **25334/2021**

25334_07_2021_oscuramento_no-index (652 Kb)

Stampa

Numero Registro Generale: 44374/2019 Ricorrente: RIC. PM C/LAFLEUR M.

Se la sentenza di proscioglimento "nel merito", pronunciata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. e se, di conseguenza, essa sia inappellabile.

Inserito il:21/06/2021

Numero Registro Generale: 35534/2019 Ricorrente: D.S.

Se, in caso di riforma in appello del' giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare, precluda, di per sé sola, il ribaltamento del suddetto giudizio assolutorio.

Inserito il:20/07/2021

Numero Registro Generale: 4025/2021 Ricorrente: COSTANTINO GIUSEPPE